

CHI NON PUO' ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario

QUALI SONO I COMPITI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

L'amministratore di sostegno è chiamato a svolgere i compiti che sono attribuiti dal Giudice Tutelare, sulla base delle esigenze di vita della persona interessata. Questi compiti sono elencati in modo dettagliato nel decreto di nomina che stabilisce come debbano essere svolti

L'amministratore deve inoltre relazionare periodicamente al giudice tutelare sull'andamento dell'attività svolta

QUANTO DURA L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

L'incarico può essere conferito a tempo determinato oppure a tempo indeterminato. L'amministratore di sostegno non è tenuto a svolgere l'incarico oltre i dieci anni, a meno che non sia coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario.

E' PREVISTO UN COMPENSO PER CHI ASSUME IL RUOLO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

L'amministratore non può percepire alcun compenso per l'incarico: possono essergli riconosciuti solo un rimborso delle spese ed in taluni casi, un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare in relazione al tipo di attività prestata.

LA PERSONA FRAGILE PER CUI SIA STATO NOMINATO UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO QUALI DIRITTI E POTERI MANTIENE?

Il beneficiario mantiene la capacità d'agire per tutti gli atti per i quali non sia previsto nel decreto di nomina l'intervento dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana



COMUNITÀ MONTANA DI
VALLE SABBIA

valle
sabbia
solidale



LA PROTEZIONE GIURIDICA IN VALLE SABBIA

FUNZIONI DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA (UPG) NEI CONFRONTI DELL'UTENZA

Offerta di informazioni ai cittadini e agli operatori dei servizi.
Facilitazione del collegamento tra servizi e tra cittadini/servizi.
Consulenza ai cittadini ed ai servizi, valutazione rispetto all'opportunità delle misure di protezione giuridica e delle candidature.
Accompagnamento nella costruzione di ricorsi ed istanze, sostegno nella gestione del ruolo all'ADS (risoluzione dubbi, rendiconti annuali...).

Sensibilizzazione e formazione di persone, servizi ed altre realtà territoriali sul tema della tutela e protezione giuridica.
Supporto nella ricerca e nell'individuazione di persone disponibili a ricoprire il ruolo di ADS.

FUNZIONI IN CAPO ALLO SPORTELLO DI PROTEZIONE GIURIDICA (SPG)

Offerta di informazioni di base al cittadino in riferimento all'amministrazione di sostegno.
Consulenza su situazioni specifiche.
Accompagnamento nella stesura di ricorsi e rendiconti che non richiedono ulteriori valutazioni sociali o comunque specialistiche.
Attività di segreteria: sostituzione di cittadini in difficoltà o degli operatori dei servizi nel trasferimento di documenti dalla Cancelleria del Tribunale di Brescia (consegna rendiconti, ricorsi, istanze e relativi passaggi come notifiche, ritiro copie conformi originali...), contatti con la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

SEDI

UPG: Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale presso la Comunità Montana di Valle Sabbia, via Reverberi, 2 – Nozza di Vestone (BS).

SPG: Sede ACLI Vobarno, via Castegnino, 20 (BS)

FUNZIONAMENTO DEI DUE SERVIZI

Per accedere ad entrambi i servizi è necessario chiamare l'assistente sociale dell'UPG Rita Gasparini e fissare un appuntamento. Tel. 0365 8777302 – Cell. 338 4945047.

Lo sportello di Vobarno riceve il primo ed il terzo venerdì del mese dalle 08:00 alle 11:00

L'assistente sociale dell'UPG riceve il lunedì ed il mercoledì dalle 14:00 alle 18:00

I SERVIZI SONO GRATUITI SOLO PER I RESIDENTI NEL DISTRETTO 12 DELLA VALLE SABBIA



La legge n. 6 del 2004 ha introdotto la figura dell'**Amministratore di Sostegno**, a favore della *“persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”*.

QUALI SONO I PASSAGGI FONDAMENTALI DEL PROCEDIMENTO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Si presenta una domanda in Tribunale, presso la cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui vive la persona interessata.

Il ricorso deve contenere tutte le indicazioni utili a fornire al Giudice un quadro più possibile completo.

Esaminato il ricorso, il Giudice svolge un colloquio con la persona interessata e, assunte le informazioni necessarie, decide ed emette un decreto immediatamente esecutivo.

Il decreto è sempre modificabile ed integrabile, e potrà essere adatto all'occorrenza a nuove necessità del beneficiario.

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA DI NOMINA?

Possono presentare la domanda:

- La persona interessata (in previsione della sua eventuale futura incapacità)
- Il coniuge o la persona stabilmente convivente
- I parenti entro il quarto grado
- Gli affini entro il secondo grado (suocere, cognate)

CHI PUO' ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

La scelta deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario.

L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato.

Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile:

- Il coniuge che non sia separato legalmente
- La persona stabilmente convivente
- Il padre
- La madre
- Il figlio o il fratello o la sorella

